

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 259 del 16.11.2018 e D.G.R. n. 1223 del 16.11.2018

N.

DEL / /

OGGETTO: *Precisazioni al "Regolamento per frequenze di tirocinio curriculare, formazione specialistica e volontariato presso le strutture aziendali" approvato con deliberazione n. 7 del 4.1.2019 e modificato con deliberazione n. 560 del 18.6.2019.*

DESCRIZIONE Documenti integranti il provvedimento	Data	Allegati n.
Testo "Regolamento per frequenze di tirocinio curriculare, formazione specialistica e volontariato presso le strutture aziendali".		1
Allegato A al Regolamento: schema domanda di tirocinio		2
Allegato B al Regolamento: schema domanda di frequenza volontaria		3

S.S.D. PROPONENTE "PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO - FORMAZIONE, ECM E TIROCINI"

Si attesta che la spesa di € relativa alla presente deliberazione costituisce:

- ☐ COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
☐ INCREMENTO PATRIMONIALE

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell'U.O. proponente - conto economico/patrimoniale del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: - centro di costo/responsabilità

Il Dirigente dell'U.O.

U.O. Economico - Finanziaria

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O. di cui sopra.

- ☒ NON COMPORTA ONERI DI SPESA
☐ COMPORTA ONERI DI SPESA

Il Dirigente dell'U.O.

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di:

Direttore Amministrativo
Direttore Amministrativo f.f.

Direttore Sanitario
x Direttore Sanitario f.f.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i.;
- l'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- l'art. 2 della Legge Regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al "*Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale*";

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 8 del 8.1.2019, concernente la presa d'atto e nomina del Direttore Generale della ASM;
- la Deliberazione n. 35 del 23.1.2019 di conferma al Direttore Sanitario PP.OO. Matera e Policoro, Dott. Gaetano Annese, delle funzioni di sostituto del Direttore Sanitario aziendale nel caso di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento;
- la Deliberazione n. 812 del 18.9.2019 di nomina del Direttore Amministrativo dell'ASM e conferimento dell'incarico al Dott. Raffaele Giordano;
- la Deliberazione n. 9 del 10.1.2019 di conferma, senza soluzione di continuità, di incarichi, deleghe, funzioni, compiti e responsabilità già previsti ed attribuiti/confermati con precedenti deliberazioni e/o provvedimenti o atti aziendali e di nomina di nuovi responsabili di procedimento;

PREMESSO che con deliberazione n. 7 del 4.1.2019 è stato approvato il "*Regolamento per frequenze di tirocinio curriculare, formazione specialistica e volontariato presso le strutture aziendali*", successivamente modificato e rettificato con deliberazione n. 560 del 18.6.2019;

RILEVATO che, ai sensi del succitato regolamento aziendale,

"Possono essere ammessi alla frequenza volontaria presso le strutture dell'ASM i soggetti maggiorenni in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni presenti nell'organico aziendale che

- non siano lavoratori dipendenti o autonomi o in possesso di partita iva;*
- non svolgano contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso l'Azienda o altre strutture;*
- non siano ex dipendenti dell'Azienda;*
- non siano in quiescenza.*

L'ammissione viene concessa ad esclusivo vantaggio del richiedente, senza alcun obbligo per l'ASM.

Per frequenza volontaria si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo richiedente. La stessa non comporta conseguentemente l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Per la suddetta frequenza non viene corrisposto alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese.

La frequenza volontaria è finalizzata all'osservazione delle attività a scopo formativo. Di conseguenza il volontario non può esercitare direttamente mansioni o funzioni proprie del personale aziendale ed essere utilizzato in sostituzione del personale medesimo." (art. 16);

VALUTATO di precisare la suddetta disposizione regolamentare, anche alla luce delle varie richieste di volontariato presso le strutture aziendali, specificando che

- per l'ammissione alla frequenza volontaria è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti per la professione di riferimento;
- per l'ammissione alla frequenza volontaria è altresì richiesta, ove prevista per l'esercizio della professione di riferimento, l'iscrizione all'albo professionale previo superamento di apposito esame di stato di abilitazione professionale;

- per l'ammissione alla frequenza volontaria in ambito amministrativo è richiesto il possesso della laurea, triennale o magistrale/specialistica;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di

- precisare il Regolamento di cui trattasi, attraverso la seguente nuova formulazione dell'art. 16, qui riportante in grassetto le inserite puntualizzazioni:

"Possono essere ammessi alla frequenza volontaria presso le strutture dell'ASM i soggetti maggiorenni in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni presenti nell'organico aziendale che

- *non siano lavoratori dipendenti o autonomi o in possesso di partita iva;*
- *non svolgano contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso l'Azienda o altre strutture;*
- *non siano ex dipendenti dell'Azienda;*
- *non siano in quiescenza.*

In particolare, per l'ammissione alla frequenza volontaria

- **è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti per la professione di riferimento;**
- **è altresì richiesta, ove prevista per l'esercizio della professione di riferimento, l'iscrizione all'albo professionale** previo superamento di apposito esame di stato di abilitazione professionale;
- **in ambito amministrativo è richiesto il possesso della laurea, triennale o magistrale/specialistica.**

L'ammissione viene concessa ad esclusivo vantaggio del richiedente, senza alcun obbligo per l'ASM.

Per frequenza volontaria si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo richiedente.

La stessa non comporta conseguentemente l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Per la suddetta frequenza non viene corrisposto alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese.

La frequenza volontaria è finalizzata all'osservazione delle attività a scopo formativo. Di conseguenza il volontario non può esercitare direttamente mansioni o funzioni proprie del personale aziendale ed essere utilizzato in sostituzione del personale medesimo."

- approvare, in sostituzione del precedente, l'allegato "Regolamento per frequenze di tirocinio curriculare, formazione specialistica e volontariato presso le strutture aziendali", comprensivo della nuova formulazione dell'art. 16, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare l'allegato A al Regolamento (Schema domanda di tirocinio), anch'esso integrante il presente atto;
- approvare, in sostituzione del precedente, l'allegato B al Regolamento (Schema domanda di frequenza volontaria), nel quale, con riferimento alla richiesta dichiarazione di abilitazione professionale e di iscrizione all'albo professionale, è stata inserita ex novo la precisazione "ove prevista";

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., come innanzi espresso, con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

- **di richiamare** la narrativa in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di precisare** il Regolamento di cui trattasi, attraverso la seguente nuova formulazione dell'art. 16, qui riportante in grassetto le inserite puntualizzazioni:
"Possono essere ammessi alla frequenza volontaria presso le strutture dell'ASM i soggetti maggiorenni in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni presenti nell'organico aziendale che
 - *non siano lavoratori dipendenti o autonomi o in possesso di partita iva;*
 - *non svolgano contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso l'Azienda o altre strutture;*

- non siano ex dipendenti dell'Azienda;
- non siano in quiescenza.

In particolare, per l'ammissione alla frequenza volontaria

- è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti per la professione di riferimento;
- è altresì richiesta, ove prevista per l'esercizio della professione di riferimento, l'iscrizione all'albo professionale previo superamento di apposito esame di stato di abilitazione professionale;
- in ambito amministrativo è richiesto il possesso della laurea, triennale o magistrale/specialistica.

L'ammissione viene concessa ad esclusivo vantaggio del richiedente, senza alcun obbligo per l'ASM.

Per frequenza volontaria si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo richiedente.

La stessa non comporta conseguentemente l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Per la suddetta frequenza non viene corrisposto alcun emolumento, neanche a titolo di rimborso spese.

La frequenza volontaria è finalizzata all'osservazione delle attività a scopo formativo. Di conseguenza il volontario non può esercitare direttamente mansioni o funzioni proprie del personale aziendale ed essere utilizzato in sostituzione del personale medesimo."

- **di approvare**, in sostituzione del precedente, l'allegato "Regolamento per frequenze di tirocinio curriculare, formazione specialistica e volontariato presso le strutture aziendali", comprensivo della nuova formulazione dell'art. 16, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di confermare** l'allegato A al Regolamento (Schema domanda di tirocinio), anch'esso integrante il presente atto;
- **di approvare**, in sostituzione del precedente, l'allegato B al Regolamento (Schema domanda di frequenza volontaria), integrante il presente atto, nel quale, con riferimento alla richiesta dichiarazione di abilitazione professionale e di iscrizione all'albo professionale, è stata inserita ex novo la precisazione "*ove prevista*";
- **di pubblicare** il Regolamento ed i relativi allegati nell'albo pretorio on line aziendale, tra gli atti;
- **di trasmettere** la presente deliberazione, a cura dell'U.O. proponente,
 - ai direttori/dirigenti responsabili di Dipartimento, di Presidio e di U.O.;
 - al dirigente responsabile della trasparenza per gli adempimenti di competenza;
- **di rendere** immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, al fine di consentire la sollecita adozione degli atti conseguenti;
- **di far presente** che tutta la documentazione menzionata nel presente provvedimento è depositata presso l'U.O. proponente.

Il Dirigente dell'U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istruttore

Il Dirigente dell'U.O.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa documentazione è disponibile per l'eventuale consultazione agli atti dell'U.O. proponente.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 11 comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

☐ Trasmessa al Collegio Sindacale

☐ Trasmessa alla Regione Basilicata - art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001

DEL / /

Il Responsabile

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.